

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

**che non approva l'esbiotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'esbiotrina (numero CE: non disponibile; numero CAS: 260359-57-7).
- (2) L'esbiotrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) L'11 gennaio 2017 l'autorità di valutazione competente della Germania, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).
- (4) In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 giugno 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia <sup>(3)</sup>, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) Da tale parere risulta che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti esbiotrina potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che la valutazione del rischio per la salute umana ha individuato rischi inaccettabili.
- (6) Tenuto conto del parere dell'Agenzia, la Commissione non ritiene opportuno approvare l'esbiotrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'esbiotrina (numero CE: non disponibile; numero CAS: 260359-57-7) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> *Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Esbiothrin, Product type: 18* (Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo: esbiotrina, tipo di prodotto: 18), ECHA/BPC/260/2020, adottato il 16 giugno 2020.